

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Le prassi familiari non sono fatti notori**

*Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, nè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio.*

**Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 20.6.2014, n. 14064**

*...omissis...*

L'Agenzia delle Entrate censura la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, con il primo motivo, di violazione dell'art. 115 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38) e, con il secondo, di insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Detto ultimo mezzo è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile al ricorso per essere stata la sentenza impugnata depositata il 1 dicembre 2008.

L'illustrazione del motivo, infatti, non è stata seguita dalla "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficiente motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione" la quale, come da ripetuto insegnamento di questa Corte, deve concretarsi in un momento di sintesi che circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. n. 16528/2008; n. 11658/2008).

E', invece, fondato il primo motivo. Con il mezzo, la ricorrente deduce l'errore commesso dalla C.T.R. campana nell'aver qualificato la donazione del padre in favore della figlia come fatto notorio pur a fronte della contraria interpretazione, fornita da questa Corte, dell'art. 115 c.p.c..

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, nè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (così, con orientamento costante, questa Corte: tra le tante, Cass. n. 2808 del 2013; id. n. 23978 del 19/11/2007).

Va, pertanto, escluso da tale nozione un evento o una situazione soltanto probabile (Cass. n. 16881 del 05/07/2013) quale, nel caso in esame, la mera "prassi familiare" di liberalità da parte dei genitori in favore dei figli.

La sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione di tali principi, va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice del merito che provvederà ad un riesame della fattispecie oltre che a regolare le spese processuali.

p.q.m.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2014